



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente:

**S E N T E N Z A**

ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] del ruolo generale degli affari contenziosi **dell'anno 2029**, avente ad oggetto: opposizione ex art. 617 c. 2 c.p.c., riservata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 18.01.2022 e vertente

**TRA**

[REDACTED] P. [REDACTED] rapp.to e difeso, da se stesso.

Appellante

**CONTRO**

Comune di [REDACTED] ed I. [REDACTED] spa

Appellati contumaci

**CONCLUSIONI**

All'udienza a trattazione scritta del 18.01.2022 il procuratore della parte costituite depositava note scritte sostitutive riportandosi ad atti e verbali di causa e la causa veniva introitata a sentenza, con i termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali.

**MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO**

Il presente giudizio costituisce giudizio di merito dell'opposizione ex art. 617 c. 2 cpc avverso l'ordinanza di assegnazione del 5.09.2018, emessa a conclusione della procedura esecutiva presso terzi N. RGE. [REDACTED]/[REDACTED] in cui il giudice dell'esecuzione liquidava, a fronte



di un credito calcolato in € 397,64, l'importo di "€ 135,00 per esborsi ed € 180,00 per compensi, oltre iva cpa e spese generali per complessivi € 397,64".

Il B█████ proponeva ricorso in opposizione ex art. 617 c. 2 cpc avverso la liquidazione inserita nell'ordinanza di assegnazione, deducendo la violazione dei minimi tariffari di cui al D.M. n. 55/2014, chiedendo la rimodulazione degli stessi in base agli scaglioni applicabili.

Nessuno si costituiva per le controparti.

All'udienza a trattazione scritta del 15.03.2022 la causa era riservata in decisione, con rinuncia ai termini ex art. 190 cpc., ridotti a 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali.

In primo luogo, va dichiarata la contumacia di entrambi i convenuti, non costituitisi nonostante regolare vocatio in ius.

Va chiarito, poi, che l'opposizione riveste esclusivamente la liquidazione delle spese contenute nell'ordinanza di assegnazione.

In particolare a questo giudice competerà la correttezza della liquidazione effettuata.

Per ciò che concerne i principi che reggono la misura della liquidazione delle spese processuali, si chiarisce che: in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30286 del 15/12/2017 e Cass. 146 del 23 aprile 2020.).

In particolare, «in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo



delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo» (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021).

Nel nostro caso il credito portato ad esecuzione era di euro 319,67, pertanto lo scaglione di applicazione risulta quello da € 0,01 a € 1.100,00; a fronte di ciò il giudice dell'esecuzione ha liquidato € 180,00 per compensi, oltre le spese.

Orbene, per ciò che concerne specificamente le procedure esecutive anche nella versione più nuova del DM n. 55 del 2014 applicabile *ratione temporis* (come modificata dal DM n. 37/2018): "alla "fase istruttoria" - per la quale l'ultimo periodo dell'art. 4 del d.m. prevede la possibilità di una immotivata riduzione fino al settanta per cento - corrisponde la "fase di trattazione e conclusiva" descritta al punto 17 della tabella allegata al decreto: con la conseguenza che il giudice può allora discostarsi, senza alcuna particolare motivazione, da quei valori medi in ragione del cinquanta per cento per il compenso per la fase introduttiva e del settanta per cento per quella successiva» (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenze nn. 7349 e 7350 del 07/03/2022 e da ultimo n. 12682/2022)

Nel caso concreto, dal punto di vista monetario, alla luce degli importi di cui allo scaglione indicato, l'importo medio risultava (considerando l'attività di precetto e le due fasi esecutive) pari ad € 465,00 (di cui € 135,00 per attività di precetto; € 105,00 per fase introduttiva ed € 225,00 per fase "di trattazione e conclusiva". Considerando la possibilità di ridurre (immotivatamente) le prime due voci suddette del 50% e la terza ed ultima del 70%, si ha un importo pari ad € 187,50.

Ora il confronto tra l'importo liquidato e quello liquidabili immotivatamente dal giudice dell'esecuzione risulta pari ad € 7,50.

Or dunque, siamo da un lato ben al di fuori di scostamento apprezzabile preso in considerazione dalla Cassazione, ai fini dell'obbligo motivazionale, dall'altro uno scarto di € 7,50 su di un importo liquidato di € 180,00 e ancor di più in considerazione di un credito per cui si procede esecutivamente di € 319,67 non può dirsi lesivo della dignità del difensore, in quanto comunque rimane parametrata al credito per cui si procede.



Non dimentichiamo, infine, come la Suprema Corte abbia più volte ribadito il concetto secondo cui sia l'interesse a proporre l'azione esecutiva, quando abbia ad oggetto un credito di natura esclusivamente patrimoniale, nemmeno indirettamente connesso ad interessi giuridicamente protetti di natura non economica, sia in generale l'interesse che deve sorreggere l'azione di cognizione, "non può ricevere tutela giuridica se l'entità del valore economico è oggettivamente minima e quindi tale da giustificare il giudizio di irrilevanza giuridica dell'interesse stesso". (cfr. Cass. 2015 Sez. 3, Sentenza n. 4228 del 2015, ribadito da Cass n. 24691 del 05/11/2020). Siffatta lettura dell'art. 100 c.p.c. – fatto proprio dalla Corte – non si pone inoltre "in violazione dell'art. 24 Cost., che, tutelando il diritto di azione non esclude certamente che la legge possa richiedere, nelle controversie meramente patrimoniali, che per giustificare l'accesso al giudice il valore economico della pretesa debba superare una soglia minima di rilevanza, innanzi tutto economica e, quindi, anche giuridica. Poiché la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statale limitata ben può la legge, esplicitamente o implicitamente, limitare il ricorso al giudice per far valere pretese di natura meramente patrimoniale, tenendo anche conto che il numero delle azioni giudiziarie non può non influire, stante la limitatezza delle risorse disponibili, sulla durata ragionevole dei giudizi, che è bene protetto dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 della CEDU (come interpretato dalla Corte di Strasburgo e quindi comprensivo non solo della fase del giudizio di cognizione ma anche i connessi procedimenti esecutivi, dovendo la ragionevolezza valutarsi con riferimento all'intero periodo intercorrente dalla data di proposizione del giudizio di cognizione a quella dell'effettivo soddisfacimento della pretesa)" (vedi Cass. 2015 cit).

Ecco dunque che l'esito del calcolo sopra effettuato e l'entità irrisoria dello scollamento, non solo rendono legittima la liquidazione effettuata, rendono inesistente qualsiasi lesione dell'interesse protetto che possa essere vantato nel caso concreto dall'opponente e la cui esistenza (in linea generale) sottende alla stessa ammissibilità dello strumento oppositivo di cui all'art. 617 c. 2 cpc. (cfr, tra le altre cass. n. 7999 del 20/04/2015).

Pertanto, quanto argomentato conduce a dover tenere ferma la liquidazione operata dal giudice dell'esecuzione, con consequenziale rigetto della proposta opposizione.

La contumacia delle controparti determina l'irripetibilità delle spese.



PQM

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. rigetta l'opposizione;
2. dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.

Così deciso in Napoli, lì 28/04/2022

Il giudice  
dott.ssa Maria Ludovica Russo

